

RELAZIONE ILLUSTRATIVA E RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA
CONTROLLO SULLA COMPATIBILITA' DEI COSTI DELLA IPOTESI DI ACCORDO RELATIVO AL
CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO ANNO 2019/2020/2021
REDAZIONE AI SENSI DELL'ART.40 – COMMA 3 – SEXIES D.LGS.165/01
(Modello obbligatorio - Circolare della Ragioneria generale dello stato del 19/07/2012 n.25,
nonché degli aggiornamenti effettuati dalla RGS)

Il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo n. 165/2001, d'intesa con il Dipartimento della Funzione Pubblica, ha predisposto lo "Schema standard di relazione tecnico-finanziaria" e lo "Schema standard di relazione illustrativa" quali allegati alla circolare n.25 del 19/07/2012. Tali schemi sono stati aggiornati dalla RGS nel corso dell'anno 2013. Gli schemi hanno natura obbligatoria nelle diverse sezioni in cui sono suddivisi. Tali schemi saranno pubblicati in modo permanente, ai sensi dell'art.40-bis comma 4 D. Lgs.165/2001, sul sito istituzionale dell'Ente.

Premessa

L'obiettivo della contrattazione decentrata integrativa è la destinazione delle risorse disponibili per finalità utili e necessarie e che migliorino l'efficacia e l'efficienza dei servizi offerti al cittadino.

I contratti integrativi devono rispettare i vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale (Art.40 comma 3 bis) nel rispetto della contrattazione nazionale (Art.40, comma, quinquies).

Il controllo verte sulla verifica di compatibilità economico finanziaria dei costi della Contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e sulla verifica della legittimità del C.C.D.I. relativamente al rispetto delle norme di legge e della contrattazione collettiva nazionale, specialmente per quel che concerne le materie devolute alla contrattazione decentrata integrativa.

L'art.40, comma 3 quinquies D. Lgs. n 165/2001 prevede che, nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposta dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite di diritto dalle clausole legali ai sensi degli artt. 1339 e 1419 c.c.. Il superamento dei vincoli finanziari, accertato dalla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti o rilevato dall'organo di controllo interno, comporta per l'Ente l'obbligo di recupero nella sessione negoziale successiva (art.40 comma 3 quinquies).

In data 21/05/2018 è stato sottoscritto il CCNL 2016-2018 del comparto Funzioni Locali con valore giuridico a partire dal giorno successivo alla sua sottoscrizione. In coerenza con quanto disposto dal contratto nazionale, in data 1/04/2019 tra la delegazione trattante di parte datoriale e la delegazione trattante di parte sindacale è stata sottoscritta la "Ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo" a valere per gli anni 2019/2020/2021.

I punti fondamentali del nuovo contratto sono i seguenti:

- In coerenza con le disposizioni di cui all'art. 22, comma 3-bis, D.L. n. 50 del 2017 (decreto sicurezza) che aveva previsto la remunerazione degli agenti di polizia locale con risorse a carico del privato, atte a rafforzare le misure di sicurezza e di polizia stradale, l'art. 56-ter del CCNL ne disciplina ora le modalità operative, precisando, al fine della remunerazione aggiuntiva, quanto segue: a) le attività dovranno essere svolte al di fuori degli orari di servizio; b) gli incentivi da corrispondere al personale dovranno avere come riferimento il compenso previsto per le ore di straordinario; c) viene riconosciuto anche un riposo compensativo in caso di attività prestate nella giornata domenicale o di riposo compensativo, equivalenti alle ore effettivamente rese; d) le ore aggiuntive prestate sono da considerarsi al di fuori dei limiti del rispetto del numero massimo delle ore individuali di straordinario; e) il pagamento potrà avvenire esclusivamente nei limiti delle risorse introitate dai promotori o organizzatori delle iniziative;

Il contratto decentrato prevede, all'art. 45, lo svolgimento dei servizi a fronte di iniziative e attività di carattere privato, su base volontaria e dietro la remunerazione del solo lavoro straordinario e del riconoscimento del riposo compensativo; lo straordinario non va a confluire nelle risorse destinate al lavoro straordinario normalmente svolto per le attività istituzionali dell'Ente.

- Al fine di potenziare i servizi esterni di vigilanza e di compensarne il disagio sopportato dal personale della polizia locale, è stata istituita una indennità giornaliera con un valore tra un minimo di 1 euro ad un massimo di 10 euro per i giorni di effettivo svolgimento del servizio esterno. Detta indennità compensa interamente, ed assorbe, eventuali altre indennità (disagio, rischio), mentre la stessa è cumulabile con i seguenti altri compensi e/o indennità: a) indennità di turno; b) indennità di vigilanza; c) con la performance individuale e collettiva. La citata indennità non è, invece, cumulabile con quelle di disagio, di rischio e di maneggio dei valori ,stabilite e quantificate nel contratto decentrato;

Il contratto decentrato prevede l'erogazione di una indennità pari a 2,00 euro giornaliera per ogni giornata effettivamente lavorata.

- Utilizzo proventi del codice della strada. Oltre alla previdenza complementare, alla erogazione di premi collegati al potenziamento dei servizi di controllo della sicurezza urbana e stradale, i proventi delle violazioni del Codice della strada, di cui all'art. 208, commi 4, lett. c), e 5, D. Lgs. n. 285 del 1992, possono essere destinati anche a sostenere il c.d. welfare integrativo, così come dettagliato all'art. 72 del CCNL. Al fine di rendere operativo il citato welfare integrativo è previsto che la contrattazione integrativa disciplini la concessione dei seguenti possibili benefici aggiuntivi al personale: a) iniziative di sostegno al reddito della famiglia; b) supporto all'istruzione e promozione del merito dei figli; c) contributi a favore di attività culturali, ricreative e con finalità sociale; d) anticipazioni, sovvenzioni e prestiti a favore di dipendenti in difficoltà ad accedere ai canali ordinari del credito bancario o che si trovino nella necessità di affrontare spese non differibili; e) polizze sanitarie integrative delle prestazioni erogate dal servizio sanitario nazionale;

- Al personale non incaricato di posizione organizzativa, gli enti possono erogare una indennità di funzione per compensare l'esercizio di compiti connessi a specifiche responsabilità riferite al grado rivestito. La contrattazione integrativa, a tal fine, determina i criteri per la quantificazione della indennità in funzione del grado rivestito e delle connesse responsabilità del personale

della polizia locale. In considerazione anche di altri elementi da prendere in considerazione (quali la dimensione dell'ente, le eventuali peculiarità sociali ed ambientali) il CCNL stabilisce che il livello massimo economico attribuibile al personale non potrà essere superiore a 3.000 euro annui lordi, da corrispondere per dodici mensilità. Tale indennità sostituisce quella relativa alle specifiche responsabilità, mentre è cumulabile con le seguenti altre indennità: a) turnazioni; b) indennità di vigilanza; c) con l'indennità di servizio esterno; d) con i compensi relativi alla performance individuale e collettiva. Anche tale indennità resta non cumulabile con quella di disagio, di rischio e di maneggio dei valori stabiliti e quantificati nel contratto decentrato.

Gli artt. 41 e 47 del ccdi prevedono che l'indennità per specifiche responsabilità – fissata in un valore minimo di € 500,00 ed un valore massimo di € 3.000,00 - venga erogata sulla base dei criteri individuati attraverso una graduazione dei compensi che sarà determinata in base alla complessità e all'ampiezza dell'incarico.

Le nuove risorse fisse

La prima novità inserita nella parte entrata delle risorse è data dall'importo delle risorse fisse da consolidare con quelle inserite nel fondo relativo all'anno 2017. In altri termini, tutte le risorse inserite tra quelle fisse, certificate nel fondo 2017, sono consolidate e rappresentano la base di partenza per l'anno 2018 e seguenti. Tale importo da inserire, in considerazione della sua importanza a valere anche negli anni successivi, dovrà essere certificato dall'Organo di revisione dei conti. Altro punto di partenza fondamentale è rappresentato dal fondo dell'anno 2016, in quanto il suo totale, tra risorse fisse e variabili, non potrà essere superato negli anni 2018 e successivi. Negli enti con dirigenti le risorse fisse dovranno essere depurate dalle risorse attribuite ai titolari di posizione organizzativa e alte professionalità che sono ora finanziate direttamente con fondi di bilancio, così come già avveniva in precedenza per gli enti privi di dirigenti. A tali risorse si aggiungono gli importi previsti all'art. 67, comma 2, lett. a), b), c), e), g) e h), come meglio dettagliati nella costituzione del fondo.

Le risorse variabili

Come per l'anno precedente, anche tali risorse dovranno essere suddivise tra quelle escluse dal limite dell'incremento dei fondi previsti dall'art.23, comma 2, d.lgs.75/2017 e le risorse incluse. In merito alle componenti escluse dal fondo, sono confermate le esclusioni dai limiti del salario accessorio delle componenti escluse sia dai giudici contabili che dalle circolari del MEF, ed in particolare:

- a) compensi agli avvocati civili per la sola componente delle cause vinte riversate da terzi;
- b) gli importi versati da terzi (es. sponsorizzazioni, convenzioni, censimento ISTAT) non ordinariamente previsti;
- c) le economie dei fondi non distribuiti nell'anno precedente
- d) gli incentivi tecnici corrisposti al personale nel limite delle risorse stanziare nei quadri economici posti a base di gara per lavori, servizi e forniture, secondo la ripartizione prevista dal regolamento dell'ente, dopo aver definito i criteri in sede decentrata;
- e) le economie derivanti da risparmi sul budget del lavoro straordinario dell'anno precedente;
- f) eventuali piani di razionalizzazione della spesa di cui all'art.16, comma 4, d.l.98/2011, con possibilità prevista dalla normativa di destinare il risparmio ottenuto in quota parte ai fondi decentrati (nel limite dell'importo massimo del 50% delle economie realizzate).

Il contratto decentrato regola inoltre l'utilizzo delle risorse decentrate per le annualità 2019/2021 secondo le previsioni del CCNL del comparto Funzioni Locali sottoscritto definitivamente il 21/5/2018.

Con il contratto integrativo in argomento vengono inoltre determinate le diverse indennità spettanti al personale dipendente, non appartenente all'area delle P.O. :

Tipologie di condizioni di lavoro destinate a remunerare attività disagiate	Tipologie di dipendenti	Misurazione dell'indennità e condizioni per l'erogazione
<p>Attività prestata allo sportello al pubblico con notevole affluenza di pubblico, con particolari tipologie di utenza con cui il rapporto comporta un elevato grado di complessità e con riguardo all'utenza caratterizzata da fragilità sociale.</p>	<p>Operatori dello sportello S@C</p> <p>Operatori sportello Polizia Mortuaria/cimiteriale</p> <p>Operatori sportello al pubblico servizi sociali</p> <p>Operatori sportello al pubblico Polizia Locale</p>	<p>€ 1,5 al giorno.</p> <p>L'erogazione dell'indennità al personale interessato, preventivamente individuato dal dirigente del settore di appartenenza, avviene mensilmente sulla base dei dati comunicati dai responsabili di servizio per ciascuna specifica mansione. L'indennità viene erogata per i soli giorni di effettivo servizio.</p> <p>L'indennità non viene erogata nelle giornate di assenza o di non lavoro per qualsiasi causa e nelle giornate in cui, eventualmente, il dipendente in servizio sia impegnato in attività che non comportino condizioni disagiate.</p>
<p>Attività prestata nelle reception dei Palazzi Comunali che comportano un elevato grado di controllo e presidio e un rapporto continuo con utenze eterogenee</p>	<p>Commessi delle reception del palazzo comunale di Via I maggio e del centro Culturale "G. Verdi"</p>	
<p>Attività prestata con articolazioni orarie di particolare flessibilità simili a quelle per le quali sono previste l'applicazione dell'istituto della turnazione comprese le giornate di sabato</p>	<p>Operatori delle biblioteche</p>	

Tipologie di condizioni di lavoro destinate esposte a rischi	Tipologie di dipendenti	Misurazione dell'indennità e condizioni per l'erogazione
<p>Attività prestate con l'utilizzo di materiali, mezzi, attrezzature e strumenti atti a determinare possibili rischi; utilizzo di mezzi o macchine operative potenzialmente pericolosi.</p>	<p>Messi e Commessi che utilizzano l'auto e che svolgono la propria prestazione all'esterno</p> <p>Esecutori operativi dei settori ambiente, arredo urbano e manutenzioni che svolgono sopralluoghi, verifiche di lavori in appalto</p>	<p>€ 1,5 al giorno. L'erogazione dell'indennità al personale interessato, preventivamente individuato dal dirigente del settore di appartenenza, avviene mensilmente sulla base dei dati comunicati dai responsabili di servizio per ciascuna specifica mansione. L'indennità viene erogata per i soli giorni di effettivo servizio.</p> <p>L'indennità non viene erogata nelle giornate di assenza o di non lavoro per qualsiasi causa oltre a quelle nelle quali, eventualmente il dipendente in servizio sia impegnato in attività che non siano esposti a rischi.</p>

Importi mensili maneggiati	Misura indennità e condizioni di erogazione
Da € 300,00 ad € 1.000,00	1 €/giorno
Da € 1000,01 ad € 5.000,00	1,35 €/giorno
Per importi superiori ad € 5.000,00	1,70 €/giorno
	<p>L'indennità è corrisposta in presenza delle seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) il maneggio dei valori deve essere personale ed effettivo; b) per "maneggio dei valori" si intende maneggio di denaro contante; c) restano esclusi il maneggio di buoni pasto, valori bollati, carte di debito.

Indennità per specifiche responsabilità	€ 350,00 annui	Ufficiale di stato civile – anagrafe e elettorale-	Art. 70 quinquies comma 2 CCNL 21/05/2018
Indennità per specifiche responsabilità	Da € 500,00 a € 3.000,00	Dipendenti che esercitino compiti che comportino specifiche responsabilità	Art. 70 quinquies comma 1 CCNL 21/05/2018

Indennità di servizio esterno	€ 2,00 per tutti gli operatori di polizia locale che svolgono la prestazione ordinaria giornaliera all'esterno	Art. 56 quinquies CCNL 21/05/2018
indennità di funzione	da € 500,00 a € 3.000,00 anno per dipendenti appartenenti al servizio di polizia locale	art. 56-sexies CCNL 21/5/2018

Quadro di sintesi delle modalità di utilizzo da parte della contrattazione integrativa del Fondo Risorse decentrate

Sulla base dei criteri di cui all'articolo 68 del CCNL 21/5/2018 le risorse vengono così ripartite:

a) premi correlati alla performance organizzativa;	€ 90.980,00
b) premi correlati alla performance individuale;	€ -
c) indennità condizioni di lavoro, di cui all'art. 70-bis (disagio, rischio, maneggio valori)	€ 15.600,00
d) indennità di turno, indennità di reperibilità, nonché compensi di cui all'art. 24, comma 1 del CCNL 14/9/2000 (compenso retribuzione festiva 50% domenica)	€ 63.000,00
e) compensi per specifiche responsabilità, secondo le discipline di cui all'art. 70 quinquies - <u>ex lett. f) e i)</u>	€ 39.700,00
f) indennità di funzione di cui all'art. 56-sexies ed indennità di servizio esterno di cui all'art. 56-quinquies (<u>polizia locale</u>)	€ 29.000,00

L'erogazione dei premi correlati alla performance organizzativa e alla performance individuale, disciplinati dal presente Contratto integrativo, sono collegati ai risultati attesi ed al raggiungimento degli obiettivi indicati nel piano della performance.

Altre informazioni eventualmente ritenute utili per la migliore comprensione degli istituti regolati dal contratto:

- Attività di servizi resi a terzi: finanziati con le somme di denaro versate dai soggetti privati che organizzano manifestazioni private per le quali occorre un presidio sul territorio da parte della polizia locale
- Fondi pensione integrativi per gli operatori della polizia locale finanziati con i proventi derivanti dalle sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada, accertate dalla Polizia Locale ai sensi dell'art. 208 del C.d.S.

La costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa

La costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa costituisce uno specifico atto dell'Amministrazione teso a quantificare l'ammontare esatto di ciascun Fondo in applicazione alle regole contrattuali e normative vigenti, si fa presente che con determina dirigenziale n°309 del 1/04/2019 è stato quantificato il fondo delle risorse decentrate dell'anno 2019 in complessivi € **547.243,44**.

- Risorse Stabili

Ai sensi dell'art.67, comma 1, CCNL 2016-2018 "A decorrere dall'anno 2018, il "Fondo risorse decentrate", è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, relative all'anno 2017, come certificate dal

collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lettere b) e c), del CCNL del 22.1.2004. Le risorse di cui al precedente periodo confluiscono nell'unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative. Nell'importo consolidato di cui al presente comma confluisce altresì l'importo annuale delle risorse di cui all'art. 32, comma 7, del CCNL del 22.1.2004, pari allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel caso in cui tali risorse non siano state utilizzate, nell'anno 2017, per gli incarichi di "alta professionalità". L'importo consolidato di cui al presente comma resta confermato con le stesse caratteristiche anche per gli anni successivi".

- **Risorse variabili**

Ai sensi dell'art.67, comma 3, CCNL 2016-2018 si precisa che il Fondo di cui al presente articolo continua ad essere alimentabile, con importi variabili di anno in anno, con la seguente distinzione tra quelle soggette ai limiti di cui all'art.23, comma 2, D. Lgs.75/2017 e quelle che sono esclusi dai citati limiti e vincoli finanziari.

FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE DELLE CATEGORIE - ANNO 2019 - RISORSE STABILI		
Disposizione	Descrizione	Importo
RISORSE STABILI Articolo 67, commi 1 e 2 del CCNL 2016-2018	1. UNICO IMPORTO CONSOLIDATO di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2 del CCNL 22/1/2004, relative all'anno 2017 (€ 478,457,65) il quale resta confermato con le stesse caratteristiche anche per gli anni successivi (importo delle risorse stabili 2017 certificato dall'Organo di Revisione con Verbale n. 24/2017 - prot. n. 39190 del 20/10/2017) 2. INCREMENTI STABILI previsti dall'art. 67 comma 2 del CCNL 2016-2018	
SPECIFICA ARTICOLI CCNL 2016-2018		
ARTICOLO 67, COMMA 1	1. UNICO IMPORTO CONSOLIDATO di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2 del CCNL 22/1/2004, relative all'anno 2017 (€ 478,457,65) il quale resta confermato con le stesse caratteristiche anche per gli anni successivi (*) (**)	€ 412.657,65
	2. INCREMENTI STABILI previsti dall'art. 67 comma 2 del CCNL 2016-2018:	

ARTICOLO 67, COMMA 2 LETTERA A	2.a) di un importo, su base annua, pari a Euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31/12/2015 (204 dipendenti), a decorrere dal 31/12/2018 e a valere dall'anno 2019 = € 16.973,00	€ 16.973,00
ARTICOLO 67, COMMA 2, LETTERA B	2.b) di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data	€ 5.972,20
ARTICOLO 67, COMMA 2 , LETTERA C	2.c) dell'importo corrispondente alle <u>retribuzioni individuali di anzianità</u> e degli assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio, compresa la quota di tredicesima mensilità; l'importo confluisce stabilmente nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione d'anno;	€ 3.538,47
ARTICOLO 67, COMMA 2 , LETTERA D	2.d) di eventuali risorse riassorbite ai sensi dell'art. 2, comma 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165/2001;	€ -
ARTICOLO 67, COMMA 2 , LETTERA E	2.e) degli importi necessari a sostenere a regime gli oneri del trattamento economico di personale trasferito , anche nell'ambito di processi associativi, di delega o trasferimento di funzioni, a fronte di corrispondente riduzione della componente stabile dei Fondi delle amministrazioni di provenienza, ferma restando la capacità di spesa a carico del bilancio dell'ente, nonché degli importi corrispondenti agli adeguamenti dei Fondi previsti dalle vigenti disposizioni di legge, a seguito di trasferimento di personale, come ad esempio l'art. 1, comma 793 e segg. delle legge n. 205/2017; le Unioni di comuni tengono anche conto della speciale disciplina di cui all'art. 70-sexies;	€ -
ARTICOLO 67, COMMA 2, LETTERA G	2.g) degli importi corrispondenti a stabili riduzioni delle risorse destinate alla corresponsione dei compensi per lavoro straordinario , ad invarianza complessiva di risorse stanziare; l'importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo;	€ -

ARTICOLO 67, COMMA 2, LETTERA H e COMMA 5 LETTERA A	2.h) delle risorse stanziare dagli enti ai sensi del comma 5, lett. a) - Gli enti possono destinare apposite risorse alla componente stabile di cui al comma 2, in caso di incremento delle dotazioni organiche , al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale;	€ -
TOTALE RISORSE STABILI		€ 439.141,32
(*) <i>comprensivo dell'importo di € 9.356,30 confluito quale importo annuale delle risorse di cui all'art. 32, comma 7, del CCNL del 22/1/2004, pari allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, non utilizzato nell'anno 2017 per incarichi di "alta professionalità".</i>		
(**) <i>decurtato dell'importo di € 65.800,00 destinato nell'anno 2017 per incarichi di "posizione organizzativa".</i>		

FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE DELLE CATEGORIE - ANNO 2019 - RISORSE VARIABILI		
Disposizione	Descrizione	Importo
RISORSE VARIABILI Articolo 67, comma 3 del CCNL 2016-2018	3.II Fondo di cui al presente articolo continua ad essere alimentabile, con importi variabili di anno in anno:	
SPECIFICA ARTICOLI CCNL 2016-2018		
ARTICOLO 67 COMMA 3 LETTERA A	3.a) delle risorse derivanti dall'applicazione dell' art. 43 della legge n. 449/1997 , anche tenuto conto di quanto esplicitato dall'art. 15, comma 1, lett. d) del CCNL 1/4/1999, come modificata dall'art. 4, comma 4 del CCNL 5/10/2001 (servizi resi a terzi)	€ 9.350,00
ARTICOLO 67 COMMA 3 LETTERA B	3.b) della quota di risparmi conseguiti e certificati in attuazione dell'art. 16, commi 4, 5 e 6 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98; (Piani di Razionalizzazione della spesa)	€ -
ARTICOLO 67 COMMA 3 LETTERA C	3.c) delle risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge (ISTAT - Censimento - incentivi tecnici art. 113 D.Lgs. 50/2016 fino al 31/12/2017)	€ 2.000,00

ARTICOLO 67 COMMA 3 LETTERA D	3.d) degli importi una tantum corrispondenti alla frazione di RIA di cui al comma 2, lett. b), calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione , computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni; l'importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio;	€ 1.577,13
ARTICOLO 67 COMMA 3 LETTERA E	3.e) degli eventuali risparmi accertati a consuntivo derivanti dalla applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 del CCNL 1/4/1999; l'importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo;	€ 25.047,99
ARTICOLO 67 COMMA 3 LETTERA F	3.f) delle risorse di cui all'art. 54 del CCNL 14/9/2000, con i vincoli di destinazione ivi indicati (quota parte rimborsi spese notifiche atti messi notificatori);	€ 1.000,00
ARTICOLO 67 COMMA 3 LETTERA H e COMMA 4	3.h) di un importo corrispondente alle eventuali risorse stanziare dagli enti ai sensi del comma 4 - In sede di contrattazione integrativa, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa, le parti verificano l'eventualità dell'integrazione, della componente variabile di cui al comma 3, sino ad un importo massimo corrispondente all' 1,2% su base annua, del monte salari dell'anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza.	stanziamen ti non ammessi per gli Enti che versino in condizioni di deficitarietà strutturale o che abbiano avviato procedure di riequilibrio finanziario, come definite e disciplinate da disposizioni di legge o attuative di queste ultime (ART. 67, COMMA 6, SECONDO PERIODO)
ARTICOLO 67 COMMA 3 LETTERA I e COMMA 5 LETTERA B	3.i) di un importo corrispondente alle eventuali risorse stanziare dagli enti ai sensi del comma 5, lett. b) - Gli enti possono destinare apposite risorse alla componente variabile di cui al comma 3, per il conseguimento di obiettivi dell'ente, anche di mantenimento , definiti nel piano della performance o in altri analoghi strumenti di programmazione della gestione, al fine di sostenere i correlati oneri dei trattamenti accessori del personale; in tale ambito sono ricomprese anche le risorse di cui all'art. 56-quater, comma 1, lett. c)(proventi codice della strada per la polizia locale).	
ARTICOLO 67 COMMA 3 LETTERA J e COMMI 8 e 9	3.j) di un importo corrispondente alle eventuali risorse che saranno stanziare in applicazione della normativa di legge richiamata ai commi 8 e 9, a condizione che siano stati emanati i decreti attuativi dalla stessa previsti e nel rispetto di questi ultimi;	€ -

ARTICOLO 67 COMMA 3 LETTERA K	3.k) delle integrazioni alla componente variabile del fondo - a seguito dei trasferimenti di personale di cui al comma 2 lett. e) ed a fronte della corrispondente riduzione ivi prevista della componente variabile dei fondi - limitatamente all'anno in cui avviene il trasferimento, al fine di garantire la copertura, nei mesi residui dell'anno, degli oneri dei trattamenti accessori del personale trasferito, fermo restando che la copertura a regime di tali oneri avviene con le risorse di cui al citato comma 2 lett. e); le Unioni di comuni tengono anche conto della speciale disciplina di cui all'art. 70-sexies.	€ -
TOTALE RISORSE VARIABILI SOGGETTE A LIMITE DEL FONDO (A)		€ 38.975,12
risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge	compensi Avvocatura (Corte dei Conti - Sez. Riunite - deliberazione n. 51/2011/CONTR)	€ 30.000,00
	Incentivi funzioni tecniche - dal 01/01/2018 - art. 113 D.LGs. 50/2016 (Corte di Conti - Sez. Autonomie - deliberazione n. 6/2018/QMIG)	€ 39.127,00
	compensi per sponsorizzazioni (art. 43 Legge n. 449/1997) che trovano copertura finanziaria in trasferimenti operati da soggetti privati in esecuzione di specifico contratto di sponsorizzazione (Corte dei Conti - Sez. Liguria - deliberazione n. 105/2018/PAR)	€
TOTALE RISORSE VARIABILI ESCLUSE DAL LIMITE DEL FONDO (B)		€ 69.127,00
TOTALE RISORSE VARIABILI (A + B)		€ 108.102,12
TOTALE GENERALE		€ 547.243,44
La quantificazione del Fondo delle risorse decentrate nonché delle risorse destinate agli incarichi di posizione organizzativa di cui all'art. 15, comma 5 del CCNL del 21.5.2018 deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017, ossia nei limiti delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale determinato per l'anno 2016		
TOTALE GENERALE FONDO 2019		€ 547.243,44
risorse variabili 2019 ESCLUSE dal limite del Fondo 2016		-€ 69.127,00
risorse 2019 per posizioni organizzative DA SOMMARE al limite del Fondo 2016		€ 65.800,00
TOTALE FONDO 2019 SOGGETTO A LIMITE DEL FONDO 2016		€ 543.916,44

TOTALE FONDO 2016 - costituito con determinazione dirigenziale n. 624 del 02/08/2016 e certificato dall'Organo di Revisione con Verbale n. 31/2016 - prot. n. 42222 del 28/11/2016 (al netto delle risorse variabili escluse dal limite del Fondo)	€ 547.457,65
---	---------------------

Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione

Questa sezione è dedicata alla sintesi del Fondo sottoposto a certificazione, elaborato sulla base delle sezioni precedenti:

Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità sottoposto a certificazione. L'importo è pari ad **€ 439.141,32**

Totale risorse variabili sottoposte a certificazione. L'importo soggetto a limitazione pari ad **€ 38.975,12** + quelle non soggette a limitazioni pari ad **€ 69.127,00**;

Totale Fondo sottoposto a certificazione. **Il totale del fondo sottoposto a certificazione è pari a complessivi € 547.243,44**

Nessun importo è allocato fuori dal fondo in base al sistema di contabilizzazione adottato dall'amministrazione. In particolare, il differenziale delle Progressioni Economiche Orizzontali definito dalle dichiarazioni congiunte, quale risorsa economica da collocare in bilancio, viene contabilizzato dall'amministrazione quale entrata del fondo e pertanto rientra tra le poste di costituzione dello stesso.

2 - Modulo II - Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa

Il modulo che segue riguarda l'utilizzazione del fondo per le risorse decentrate come formalmente concordata in sede di *accordo integrativo*.

- *Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione*

In questa sezione sono rappresentate tutte le poste la cui disciplina esula dall'attività negoziale integrativa (trattasi degli istituti del Fondo la cui quantità è regolata in modo non modificabile dal Contratto collettivo nazionale e/o da contratti integrativi pregressi già formalizzati). Questa sezione rappresenta quindi la quantificazione, da parte dell'Amministrazione, delle poste non contrattate e/o non contrattabili del Fondo che, sommata alle poste contrattate della sezione successiva, come oggettivamente rilevate dal contratto integrativo certificato dall'organo di controllo, parifica il totale delle risorse rese disponibili in sede di costituzione del fondo. Le poste la cui destinazione è da considerarsi vincolante e/o storica sono le seguenti:

1. *Indennità di comparto quota carico Fondo*: sono inserite le risorse del fondo di cui all'art. 33, c.4, alinea a), del Ccnl 02-05. Tale voce non è contrattabile in quanto la misura dell'indennità di comparto è stabilita dal CCNL e non può quindi essere oggetto di contrattazione integrativa. Il valore inserito nella tabella è esposto in forma previsionale, coerentemente con le restanti voci sia in sede di costituzione che di destinazione del Fondo;
2. *Progressioni orizzontali storiche*: sono inseriti i valori storici del Fondo destinati a remunerare le progressioni economiche già in essere prima del contratto integrativo annuale di riferimento. I valori sono inseriti nella tabella al valore previsionale attuale, ossia sulla base del personale in essere al 01/01/2019 cui sono stati aggiunti gli incrementi previsti dal CCNL 2016-2018;

La tabella che segue mostra le risorse di natura storica o vincolanti:

UNICO IMPORTO CONSOLIDATO EX ART. 31 COMMA 2 CCNL 22/01/2004	€ 412.657,65
INDENNITÀ DI COMPARTO QUOTA CARICO FONDO (art.68, co.1, CCNL 2016-2018)	€ 73.050,00
PROGRESSIONI ORIZZONTALI (art.68, co.1, CCNL 2016-2018)	€ 153.000,00
INDENNITA' EX VIII° NON TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA (art.68, co.1, CCNL 216-2018)	€ 774,72
INDENNITA' EX III° E IV° QUALIFICA	€ 667,00

Il fondo è privo di risorse economiche ulteriori oltre quelle obbligatorie per contratto e /o per legge. Il Comune di Segrate ha dichiarato il pre-dissesto pertanto non dispone di risorse economiche discrezionali da integrare nel fondo.